

# Rassegna Stampa

di Lunedì 30 settembre 2024



**Centro Studi C.N.I.**

# Sommario Rassegna Stampa

<b>Pagina</b>	<b>Testata</b>	<b>Data</b>	<b>Titolo</b>	<b>Pag.</b>
<b>Rubrica Edilizia e Appalti Pubblici</b>				
1	Il Sole 24 Ore	30/09/2024	<i>Senza agibilita' una scuola su due: solo 41 edifici nuovi (E.Bruno)</i>	3
14	Il Sole 24 Ore	30/09/2024	<i>Tempi stretti e budget ridotti ostacolano i progettisti (P.Pierotti)</i>	6
<b>Rubrica Imprese</b>				
17	Italia Oggi Sette	30/09/2024	<i>Imprese sostenibili piu' solide (S.Saturno)</i>	7
<b>Rubrica Lavoro</b>				
1	Il Sole 24 Ore	30/09/2024	<i>Patente a punti nei cantieri: da domani istanze al via (G.Taddia)</i>	9
<b>Rubrica Fisco</b>				
28	Il Sole 24 Ore	30/09/2024	<i>Sismabonus, allegato B entro i lavori anche con le regole anteriori al 2020 (C.Dell'oste)</i>	11
29	Il Sole 24 Ore	30/09/2024	<i>Detrazione del 110%, quando serve il visto</i>	12

EDILIZIA E ISTRUZIONE

## Senza agibilità una scuola su due: solo 41 edifici nuovi

L'indagine di Ecosistema scuola, il report annuale realizzato da Legambiente, fotografa lo stato dell'edilizia scolastica: un edificio su due è privo del certificato di agibilità; negli ultimi cinque anni realizzati solo 41 immobili nuovi.

**Bruno e Finizio** — a pag. 14

# Un istituto su due è senza agibilità, solo 41 costruiti negli ultimi cinque anni

**Ecosistema scuola.** L'analisi di Legambiente su 7.024 edifici di primo grado in 100 capoluoghi fotografa i divari. Nel Mezzogiorno appena il 27% ha il collaudo statico e il 53% invece richiede manutenzione urgente; raddoppiano a 24 mesi i tempi medi dei cantieri

**Eugenio Bruno  
Michela Finizio**

**S**olo 58 scuole di primo grado sono costruite secondo i criteri della bioedilizia e solo 41 sono nuove, edificate negli ultimi cinque anni. A dirlo sono le amministrazioni comunali dei comuni capoluogo che hanno risposto all'indagine di Ecosistema scuola, il report annuale realizzato da Legambiente sullo stato di salute dell'edilizia scolastica, giunto alla sua XVIII edizione. La fotografia, che verrà presentata oggi a Napoli, prende in esame complessivamente 7.024 tra scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado, frequentate da una popolazione di oltre 1,3 milioni di studenti.

Dai dati raccolti, relativi all'anno 2023, emerge ancora una volta con chiarezza l'urgenza di intervenire: l'edilizia scolastica rimane un'emergenza infrastrutturale nazionale diffusa e generale, in un Paese che ha buona parte degli edifici scolastici costruiti prime dell'entrata in vigore delle normative antisismiche, dove uno su tre si trova in area sismica. Le amministrazioni che hanno fornito i dati (100 Comuni capoluogo su 113) dichiarano che una scuola su tre ha bisogno di interventi di manutenzione urgente; al Sud e

nelle Isole, una su due.

Dall'indagine risulta che il certificato di agibilità degli edifici scolastici è presente mediamente in una scuola su due, con forti divari geografici fra Nord (68,8% degli edifici) e Sud (22,6%); gli accorgimenti per l'abbattimento delle barriere architettoniche, invece, che sono anche condizione di inclusione scolastica, vedono una differenza fra la media nazionale (80,2% degli edifici) e le Isole di 20 punti percentuali (61%).

Interessante anche leggere il dato sul collaudo statico, mediamente effettuato in una scuola su due, ma non al Sud (che è zona sismica) dove è invece presente nel 27,6% degli edifici. Infine, si conferma la situazione legata al certificato prevenzione incendi: è una norma di adeguamento molto travagliata perché è in costante transizione, con continue proroghe alla sua applicazione (l'ultima, contenuta nel decreto Milleproroghe, fissa come scadenza il 31 dicembre 2024). In questo caso, però, le scuole del Sud sono più avanti (66,9% rispetto al 55,9% della media nazionale), sebbene occorra anche qui leggere con attenzione il dato: sono in deroga, infatti, le scuole al di sotto dei 100 alunni, più facilmente quindi le scuole dei piccoli comuni.

Dichiarano di aver realizzato interventi di efficientamento energeti-

co negli ultimi cinque anni l'82,1% delle amministrazioni: questi interventi sono andati a beneficio solo del 16,2% delle scuole e solo per il 16,3% sono stati di riqualificazione complessiva (per il 33,2% hanno riguardato doppi vetri e/o serramenti). Si riesce a incidere ancora poco sulle prestazioni energetiche: solo il 30% degli edifici scolastici è in possesso di una certificazione energetica; il 34,8% è fermo in classe G, mentre solo il 6,7% risulta essere in classe A.

Il dossier di Legambiente, inoltre, segnala il divario tra Nord e Sud in termini di capacità progettuale, di reperimento dei fondi e finalizzazione della spesa. In generale, la bassa dotazione media di finanziamenti spesi per la manutenzione ordinaria (al di sotto dei 10 mila euro per edificio scolastico, un dato che nelle Isole si dimezza) mette in luce la difficoltà di trovare risorse nel bilancio ordinario.

In questo contesto continua a persistere un forte gap tra quanto viene stanziato e quanto poi viene effettivamente speso per la manutenzione straordinaria: 42.022 euro contro 23.821 euro in media per singolo edificio, nonostante gli stanziamenti siano aumentati rispetto alla media degli ultimi cinque anni (ferma a 36 mila euro). Sono le amministrazioni del Nord e del Centro a stanziare ma soprattutto a spendere di più. Al Centro

la spesa media per la manutenzione straordinaria è di oltre 36mila euro, al Nord di 28mila, mentre scende al Sud con quasi 7mila euro, per fermarsi a circa 4.500 euro nelle Isole.

I tempi di durata dei cantieri, utili come misura dell'efficienza del processo, in alcune regioni del Nord possono essere di otto-dieci mesi dallo

stanziamento della risorsa all'opera ultimata; in diverse regioni del Sud possono arrivare a 24 mesi. «Con l'autonomia differenziata – commenta Claudia Cappelletti, responsabile nazionale scuola di Legambiente – si rischia di aumentare i divari tra le scuole del Nord e Sud. Senza un investimento sui Lep, di questo passo ri-

schiano le aree più fragili del Paese, come il sud e le aree interne».

La definizione dei Lep non sarà indolore. Specie se dovessero confliggere con il Pnrr che mette al centro la perequazione e la lotta ai divari. Con quali risultati lo scopriremo solo nel 2026 quando il Piano di ripresa e resilienza arriverà a fine corsa.




**Il rischio è che l'autonomia differenziata vanifichi la perequazione affidata ai fondi del Pnrr**

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### I numeri dell'indagine


I principali risultati su base nazionale e per macroarea. Percentuale edifici sul totale e risorse stanziati e spese in €



(\*) Negli ultimi 5 anni. Fonte: XXIV Rapporto ecosistema scuola

## Edifici green e servizi

Lo spaccato nazionale  
In percentuale




Fonte: XXIV Rapporto ecosistema scuola

### CANALE SCUOLA ONLINE


Online la sezione «Scuola» dedicata a famiglie, docenti e operatori dell'istruzione, all'interno del sito del Sole 24 Ore:  
[ilsole24ore.com/sez/scuola](http://ilsole24ore.com/sez/scuola)

☰ Scuola



### BOCCIARE ALLA SCUOLA PRIMARIA È IMPOSSIBILE O QUASI

Tar Lazio: alla scuola primaria la non ammissione alla classe successiva va considerata una misura "estrema"  
[ilSole24ore.com/sez/Scuola](http://ilSole24ore.com/sez/Scuola)



# Tempi stretti e budget ridotti ostacolano i progettisti

## Le imprese

### Le difficoltà sul campo

Paola Pierotti

**R**elazione con il contesto climatico, attenzione alla salubrità ambientale e alle energie rinnovabili. Driver imprescindibili per tutte le nuove costruzioni, eppure, stando ai dati Legambiente, nei Comuni capoluogo le scuole realizzate secondo "criteri di bioedilizia" sono soltanto l'1% e quelle nuove, negli ultimi cinque anni, lo 0,8% (1,7% al Centro dove si è intervenuti soprattutto dopo il sisma del 2016).

A titolo di esempio, una delle nuove scuole di Bologna è l'ex Carracci, frutto di un concorso che ha portato alla sostituzione edilizia del fabbricato esistente. Ed è l'architetto Federico Florena, socio fondatore di Tiarstudio, con base a Firenze, a raccontare, anche alla luce delle altre scuole che sta progettando con il Pnrr, quali siano le difficoltà che spesso i progettisti incontrano.

In sintesi, dalla sua esperienza, l'iter teso a convertire l'edilizia in architettura scolastica si inceppa quando il progetto passa nelle mani dell'impresa, per tempistiche di progettazione ridotte all'osso, e ancora per una mancata cultura della domanda di qualità, perché le performance non bastano.

I professionisti in prima battuta concordano sul fatto che la dicitura «bioedilizia» sia troppo estesa e indefinita per poter circoscrivere un campione, e che non ci sia alternativa invece alla prescrizione stringente del rispetto dei cosiddetti Cam (criteri ambientali minimi) revisionati e aggiornati nel 2023. «Rimane il fatto che il budget orienta le scelte e l'utilizzo di alcune tecniche di costruzione com'è il legno strutturale, sono effettivamente più costose di quelle tradizionali. Conseguenza? Le risorse decidono l'opzione più vantaggiosa, a discapito dell'architettura». Ancora, «i parametri legati al confort acustico o all'efficienza impiantistica sono strettissimi, ma se il budget si discosta dal primo orientamento le rinunce si fanno sulla finitura del pavi-


mento o dei serramenti piuttosto che sulla tipologia di corpi illuminanti». Per non parlare dell'interior, «con pochissime eccezioni si prevede dall'inizio una cifra per gli arredi: i progettisti si trovano a fornire scatole vuote, senza un'idea di qualità e integrazione tra interni e architettura».

Con il Pnrr, Tiarstudio ha portato in cantiere altre sei scuole, a Foggia, Savona, Roma e poi asili nella provincia di Sondrio a Pisa e Bologna. Esperienze in cui i tempi della progettazione si sono compressi al minimo: «quattro mesi non sono sufficienti (per la scuola Carracci la progettazione era durata un anno e mezzo, e altrettanto era stato il tempo dei lavori, ndr); così non si arriva in cantiere con un progetto ottimale», dice Florena che precisa però che le criticità maturano soprattutto quando la scuola sta per andare in cantiere. «Con il Pnrr, tra l'altro, è stato ampiamente privilegiato l'appalto integrato» e l'architettura di queste opere pubbliche ne soffre.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Un concetto troppo esteso di «bioedilizia» spesso complica la realizzazione delle opere**



*I dati Crif: alle Pmi virtuose sotto il profilo socio-ambientale l'11% in più di finanziamenti*

# Imprese sostenibili più solide

## L'adeguatezza Esg fa diminuire i tassi di default del 34%

Pagina a cura

DI SILVANA SATURNO

**S**ostenibilità fa rima con affidabilità, anche creditizia. Le Pmi virtuose dal punto di vista socio-ambientale hanno infatti un maggiore accesso al credito e minori rischi di insolvenza. In particolare nel 2023 si sono registrati tassi di default inferiori del 34% rispetto alla media e un tasso di erogazione dei finanziamenti più alto dell'11%. È quanto emerge dall'Esg Outlook di Crif, giunto alla sua seconda edizione, che analizza l'impatto dei fattori ambientali, sociali e di governance (environmental, social, governance - "Esg") sulle imprese italiane e gli effetti delle norme Ue sul processo decisionale delle banche. Dai dati Crif risulta che il percorso verso la sostenibilità delle aziende italiane è ancora lungo e soprattutto diversificato: mentre, infatti, per le grandi aziende si è verificato un aumento di 22 punti percentuali nei livelli di adeguatezza ambientale, il 40% delle Pmi italiane ha ancora uno "score Esg" basso o molto basso.

Ma andiamo nel dettaglio.

**Imprese italiane e sostenibilità.** Il percorso delle aziende italiane verso la sostenibilità ha ancora ampi margini di miglioramento. Fra Pmi e grandi imprese (con un fatturato superiore ai 50 milioni di euro), il distacco è particolarmente significativo: per le Pmi, nel 2023, c'è stata una riduzione di 9 punti percentuali delle aziende con un livello di adeguatezza Esg

basso/molto basso, livello che permane (basso/molto basso) per il 40% delle Pmi; per le grandi imprese, invece, c'è stato un incremento di 22 punti percentuali di quelle con standard Esg alti/molto alti. Secondo gli esperti di Crif ciò è dovuto alla presenza di strutture e governance più ampie e organizzate, in grado di garantire una integrazione più sistematica dei fattori socio ambientali Esg. Per quanto riguarda le Pmi, peraltro, la consapevolezza sta crescendo anche per la forte spinta regolamentare e per la correlazione positiva fra adeguatezza Esg e riduzione del rischio di credito.

**Esg e credito.** Nel suo Outlook, Crif ha condotto un'analisi specifica, rapportando "Score Esg" e "Credit Bureau Score". Da tale analisi si rileva come i tassi di default si riducano con l'aumentare dell'adeguatezza Esg: in particolare risulta che, nel secondo semestre del 2023, i finanziamenti con maggior adeguatezza Esg hanno un tasso di default minore del 34% rispetto alla media, mentre la classe Esg peggiore presenta un tasso di default superiore dell'11%.

Questa relazione tra elevata adeguatezza Esg per le Pmi e rischio di credito conferma, sottolineano gli analisti di Crif, l'importanza crescente dei fattori socio ambientali nella stabilità e nella sostenibilità aziendale, soprattutto per realtà come le piccole e medie imprese che possono trarre significativi vantaggi dall'integrazione di pratiche sostenibili.

L'indagine Crif ha poi eviden-

ziato come, nel secondo semestre del 2023, il grado di adeguatezza Esg sia diventato una discriminante importante nella erogazione dei finanziamenti: le Pmi con un elevato livello di adeguatezza Esg hanno beneficiato di un tasso di erogazione dell'11% più alto rispetto alla media, confermando la rilevanza dei fattori Esg non solo nella valutazione del rischio di credito ma anche nella propensione delle banche a concedere finanziamenti.

Al contrario, le imprese con uno score Esg molto basso hanno registrato un calo del 6% nel tasso di accesso ai finanziamenti, mentre quelle con uno score Esg basso hanno subito una riduzione del 3%.

Ciò che è chiaro è che le Pmi che si distinguono per un forte e concreto impegno verso la sostenibilità stanno ricevendo un crescente riconoscimento da parte degli istituti finanziari, che vedono in esse un minore rischio di credito e una maggiore affidabilità nel lungo termine.


"In linea con le direttive dell'Ue, gli istituti di credito stanno dimostrando una crescente propensione a premiare le imprese che si distinguono per il loro impegno Esg, favorendole nell'accesso al credito" sottolinea **Marco Macellari**, head of risk management & Esg di Crif, "questo trend conferma come l'integrazione dei criteri Esg non sia solo un indicatore cruciale di responsabilità sociale e ambientale ma rappresenti anche una nuova dimensione di analisi nella valutazione del rischio".

**L'adeguatezza ambientale delle Pmi.** Pmi sotto i riflettori Crif per quanto riguarda l'adeguatezza ambientale. Crif ha analizzato le piccole e medie imprese italiane in relazione allo "Score E" (environmental), punteggio per la l'eco-valutazione in relazione a tre aspetti: esposizione al rischio fisico (quanto l'impresa è vulnerabile ai danni causati da eventi climatici estremi); esposizione al rischio di transizione (l'efficacia delle politiche e delle azioni dell'impresa per affrontare i cambiamenti normativi e di mercato verso una maggiore sostenibilità); esposizione ai rischi naturali (le azioni intraprese dall'azienda per gestire le risorse naturali in modo sostenibile).

Dall'analisi è emerso che le Pmi situate nel Nord Italia mostrano un livello più elevato di adeguatezza ambientale rispetto a quelle nel Sud del paese. Lombardia, Piemonte e Trentino-Alto Adige si distinguono per i punteggi più alti, indicando un forte impegno delle imprese verso la sostenibilità ambientale. Al contrario, le regioni della Valle d'Aosta, Sicilia e Calabria presentano i punteggi più bassi. Per quanto riguarda i settori, l'adeguatezza ambientale delle Pmi è maggiore in ambito immobiliare, leisure e consulenza e professionisti; al contrario, i settori mining-oil & gas, farmaceutico e alimentare, bevande e tabacco presentano il minor grado di adeguatezza ambientale: si tratta di settori legati a processi produttivi ad alta intensità di emissioni e a un impatto ambientale significativo.

© Riproduzione riservata


## Adeguatezza ambientale delle Pmi\*




Fonte: CRIF ESG Outlook 2024

\* Distribuzione score E medio per regione e per settore

## Tasso di default medio per classe di score Esg



Fonte: CRIF ESG Outlook 2024





LAVORO

Patente a punti  
nei cantieri:  
da domani  
istanze al via

800mila

**LE IMPRESE COINVOLTE**

È il numero delle imprese dell'edilizia e dell'impiantistica coinvolte dal nuovo obbligo della patente a crediti per lavorare nei cantieri

Gabriele Taddia — a pag. 30

# Cantieri: al via le domande della patente a crediti

## Sicurezza

Istanze online da domani ma fino al 31 ottobre si può autocertificare via Pec

Il documento è digitale e va richiesto all'Inl usando Spid o Cie

Pagina a cura di  
**Gabriele Taddia**

Patente a crediti al via. Con la pubblicazione – solo il 20 settembre – del decreto di attuazione (Dm 132/2024) e della circolare esplicativa dell'Ispettorato nazionale del lavoro (4/2024), il ministero del Lavoro ha di fatto reso operativa la norma introdotta dal Dl 19/2024 che a partire da domani, 1° ottobre, imporrà il possesso della patente a crediti per tutti coloro che operano nei cantieri, ponendo le basi per una rivoluzione nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro, la cui efficacia dovrà comunque essere valutata dopo alcuni anni di effettivo funzionamento.

### Chi deve chiedere la patente

Sono tenuti a chiedere la patente a crediti all'Inl, in formato digitale e accedendo al portale dell'Inl attraverso Spid o Cie, le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili (articolo 89, comma 1, lettera a) del Dlgs 81/2008).

Sono obbligati al possesso della patente i soggetti che operano "fisicamente" nei cantieri. Per espressa

previsione normativa sono esclusi coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale (ad esempio ingegneri, architetti, geometri e così via). Sono incluse, invece, le imprese non qualificabili come edili, ma che operano nei cantieri (impiantistica).

Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato della Ue diverso dall'Italia o in uno Stato non appartenente alla Ue, sono anch'essi tenuti al possesso della patente prevista dal nuovo articolo 27 del Dlgs 81/2008. Tuttavia, il suo rilascio può avvenire sulla base di una dichiarazione che attesti il possesso, per le imprese stabilite in uno Stato membro della Ue, di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d'origine o, per le imprese stabilite in uno Stato non appartenente alla Ue, riconosciuto secondo la legge italiana.

In assenza di un documento equivalente o riconosciuto, anche le imprese e i lavoratori autonomi stranieri dovranno richiedere la patente, come le imprese e i lavoratori autonomi italiani.

Sono invece escluse dall'ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell'attestazione di qualificazione Soa, in classifica pari o superiore alla III (si tratta di circa 24mila soggetti, si veda Il Sole 24 Ore del 12 agosto 2024).

### I requisiti

Per il rilascio della patente sono necessari i seguenti requisiti:

- iscrizione alla camera di commercio;
- adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei presta-

tori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal Dlgs 81/2008;

- possesso del documento unico di regolarità contributiva (Durc) in corso di validità;

- possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti (il Dvr non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese senza lavoratori, ad esempio);

- possesso della certificazione di regolarità fiscale (articolo 17-bis, commi 5 e 6, del Dlgs 241/1997), nei casi previsti;
- avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti.

Dopo la presentazione della domanda, è consentito lo svolgimento delle attività, salva diversa comunicazione di diniego. Il portale per presentare la richiesta di rilascio della patente a crediti sarà attivo da domani, 1° ottobre.

Sin dal 23 settembre, giorno di pubblicazione della circolare 4/2024 dell'Inl, è possibile presentare, usando il modello allegato alla stessa circolare, una autocertificazione-dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti richiesti.

L'invio della autocertificazione andrà effettuato, tramite Pec, all'indirizzo [dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it](mailto:dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it).

La trasmissione dell'autocertificazione inviata con Pec ha efficacia fino al 31 ottobre 2024 e vincola a presentare la domanda per il rilascio della patente tramite il portale dell'Inl entro la stessa data.

Dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione dell'autocertificazione: sarà indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## I crediti necessari e le sanzioni

1

### LA DOTAZIONE INIZIALE

#### Si parte con 30 crediti

La dotazione iniziale di ciascuna impresa che richiede la patente è pari a 30 crediti, che possono poi essere incrementati fino alla soglia massima di 100 crediti secondo i criteri indicati dall'articolo 5 del Dm 132/2024, in base alla data di iscrizione del soggetto richiedente alla camera di commercio (storicità dell'azienda), in relazione ad attività, investimenti o formazione indicati nella tabella allegata al Dm.

La richiesta di attribuzione di ulteriori crediti sulla patente sarà possibile dopo le integrazioni della piattaforma informatica dell'Inl. Per chi è in possesso dei requisiti al momento della domanda, i crediti ulteriori saranno attribuiti con decorrenza retroattiva.

2

### I CREDITI PER LAVORARE

#### Serve un punteggio minimo di 15

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e

nelle misure indicati nell'allegato I-bis al Dlgs 81/2008 (il Testo unico delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro). Qualora la patente non sia dotata di almeno 15 crediti, non sarà possibile continuare a operare in cantiere, salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione quando i lavori eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

3

### I RISCHI PER LE IMPRESE

#### Sanzione pari al 10% dei lavori

Se l'impresa o il lavoratore autonomo operano in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a 6mila euro, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per sei mesi.

4

### I RISCHI PER IL COMMITTENTE

#### Sanzioni fino a 2.563 euro

Il committente o il responsabile

dei lavori che non abbia verificato il possesso della patente o del documento equivalente nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente, dell'attestazione di qualificazione Soa, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro.

5

### IL RECUPERO DEI CREDITI

#### Formazione e investimenti

Qualora la patente non sia più dotata di un punteggio pari o superiore a 15 crediti, sarà possibile avviare le procedure per il loro recupero. Questo sarà subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale, tenuto conto dell'adempimento dell'obbligo formativo da parte dei soggetti responsabili di almeno una delle violazioni che hanno determinato la decurtazione, e dei lavoratori occupati presso il cantiere o i cantieri interessati, nonché della eventuale realizzazione di uno o più investimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.



IMAGOECONOMICA

**Obiettivo più sicurezza.** La patente a crediti è un obbligo per imprese e autonomi che operano nei cantieri temporanei

# Sismabonus, allegato B entro i lavori anche con le regole anteriori al 2020

## Immobili

**Ammessa l'asseverazione non contestuale alla Scia anche sotto il Dm 58/2017**

**Per la Cgt Forlì le norme più recenti sono interpretative e valgono per il passato**

**Cristiano Dell'Oste**

L'allegato B richiesto per avere il sismabonus può essere depositato anche dopo la pratica edilizia, purché entro l'inizio dei lavori. E questo anche con la vecchia versione del Dm 58/2017, prima delle modifiche introdotte nel 2020. Lo ha affermato la sentenza della Cgt Forlì 114/1/2024 (presidente Roccari, relatore Mengozzi), che ricalca la pronuncia gemella 107/2/2014 (presidente Rispoli, relatore Paradosi).

Marito e moglie, comproprietari di un fabbricato, lo demoliscono e ricostruiscono migliorando la classe di rischio sismico da F ad A. Grazie al salto di almeno due classi ottengono il sismabonus dell'80% e iniziano a por-

tarlo in detrazione dal modello 730 del 2019. Con un controllo formale, le Entrate contestano la mancanza di «contestualità fra la presentazione della Scia al Comune e l'asseverazione della classe di rischio dell'edificio (pre e post intervento), redatta dal tecnico sull'allegato B al Dm 58/2017. Concedono invece il bonus del 50 per cento.

Si va in contenzioso. I contribuenti depositano una memoria tecnica che attesta il rispetto sostanziale dei requisiti edilizi; inoltre, ricordano che la contestualità tra titolo e attestazione non è più richiesta in virtù del Dm 24/2020 (che si accontenta che l'allegato B sia emesso entro l'inizio dei lavori).

L'Agenzia richiama invece l'articolo 3 del Dm 58/2017, che prima della modifica richiedeva il deposito contestuale. Nel caso specifico la Scia è data 10 maggio 2018 mentre l'asseverazione è stata presentata il 25 giugno. Il Fisco ricorda che le norme agevolative sono di stretta interpretazione.

La Corte dà ragione al contribuente con tre argomentazioni. La prima parte dalla disciplina autorizzativa specifica, che impone di mandare la Scia a un ente (il Comune ove è ubicato l'immobile) e l'asseverazione a un altro (l'Unione cui partecipa il Comune interessato). Una condizione - rilevano i giudici - che renderebbe già di per sé

impossibile «presentare ad un unico ufficio "contestualmente" due atti». Inoltre, l'efficacia della Scia presentata al Comune è sospesa fino al rilascio dell'autorizzazione sismica. Perciò, «la contestualità prevista dalla norma deve intendersi realizzata nell'ambito dell'articolata procedura prevista dalla disciplina regionale».

Sotto un secondo profilo i giudici osservano che le norme del 2020 non hanno dettato una nuova disciplina, ma si sono limitate a modificare quella precedente, prendendo atto che le realtà regionali erano spesso già incompatibili con essa. Tant'è vero che nel preambolo del Dm del 2020 si dice che si interviene «considerata la necessità di adeguare» il Dm del 2017 «alle disposizioni regionali in materia edilizia». Si tratta perciò di regole di interpretazione autentica con effetto retroattivo. E un'asseverazione presentata entro l'inizio dei lavori è corretta anche per il passato.

Infine, anche a voler ritenere fondata la tesi delle Entrate - sottolinea la Corte - bisognerebbe considerare che «il contribuente ha sanato, con riferimento all'anno 2018, l'irregolarità formale contestatagli» presentando l'allegato B entro l'inizio dei lavori e versando i 200 euro (ex articolo 1, comma 166, legge 197/2022).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Secondo i giudici, anche a seguire la tesi del Fisco, va considerato che l'irregolarità formale è stata sanata**

The image is a small thumbnail of a newspaper page. At the top, it shows the newspaper's name 'Il Sole 24 ORE' and the date '30-09-2024'. The main headline reads 'Sismabonus, allegato B entro i lavori anche con le regole anteriori al 2020'. Below the headline, there is a photograph of a man in a dark suit and white shirt, looking towards the camera. To the right of the photo, there is a small text box with the text 'Nel tuo lavoro fai la differenza. Scegli Il Sole 24 ORE con un risparmio fino al 50%'. The rest of the page is filled with columns of text, which are too small to read in detail.

# Detrazione del 110%, quando serve il visto

## I quesiti

**Il contribuente che invia il modello con il fai-da-te non ha bisogno del «bollino»**

**La valutazione di conformità sull'intera dichiarazione copre anche i bonus casa**

Il contribuente che presenta con il fai-da-te il modello 730 (in scadenza oggi 30 settembre) o il modello Redditi (31 ottobre) non ha bisogno del visto di conformità. Se però negli anni successivi la dichiarazione passa tramite un intermediario abilitato - Caf o professionista - è opportuno che questi apponga il visto. È questa una delle risposte alle domande dei lettori nel Forum di Telefisco, in cui i bonus casa sono uno dei temi più gettonati accanto al concordato preventivo biennale.

Un lettore sottopone al Forum il caso di un contribuente che ha sostenuto spese agevolate con super-

bonus al 110% nel 2022 e le ha inserite nel 730 precompilato che ha trasmesso con il fai-da-te senza quindi avere alcun visto di conformità, come prevede la normativa. Nel modello 2024 (anno d'imposta 2023) deve inserire la seconda rata e vorrebbe presentare tramite intermediario il modello Redditi.

Nella risposta, Fabio Chiesa ricorda che in linea generale non è necessario apporre un secondo visto di conformità su una detrazione che già in precedenza ne aveva beneficiato. Con la circolare 14/E/2023, l'agenzia Entrate ha infatti chiarito che il contribuente che in-

tenda fruire della detrazione relativa al superbonus nella dichiarazione dei redditi, se per la medesima dichiarazione non sussiste l'obbligo di apposizione del visto sull'intera dichiarazione (come, per esempio, nell'ipotesi prevista dall'articolo 1, comma 574, della legge 147/2013), può avvalersi - per la trasmissione telematica del modello - di un soggetto abilitato diverso da quello che ha rilasciato il visto dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta per il superbonus.

Bisogna poi ricordare che l'obbligo di richiedere il visto di conformità è escluso quando:

- la dichiarazione è presentata direttamente dal contribuente, attraverso l'utilizzo della dichiarazione precompilata predisposta dall'Agenzia;
- la dichiarazione è presentata tramite il sostituto d'imposta che presta l'assistenza fiscale;
- esiste già un visto di conformità che comprende l'intera dichiarazione.

Nel caso proposto dal lettore però, il visto di conformità non risulta mai essere stato apposto in quanto nella prima annualità il contribuente si era avvalso dell'esimente prevista in caso di presentazione della cosiddetta dichiarazione precompilata. Di conseguenza, in assenza di specifici chiarimenti delle Entrate sul punto, si ritiene che per la corretta fruizione della seconda rata nel modello Redditi 2024 occorra che l'intermediario apponga il visto di conformità riferito all'intervento superbonus.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**espertorisponde.ilsole24ore.com**

Il sito dell'Esperto risponde da cui è possibile accedere al Forum abbinato a Telefisco




### TELEFISCO È ANCORA ONLINE

Dal sito dedicato a Telefisco è possibile acquistare la formula Telefisco Advanced, che consente di rivedere il convegno in differita e di seguire 12

sessioni di Master Telefisco. Sempre dal sito si può accedere al Forum con i lettori.

**telefisco-speciale-2024.ilsole24ore.com**



## Le risposte al Forum

### Reddito d'impresa

1

#### Ritenute alla società

**Trasferimento delle ritenute d'acconto dei soci di una società di persone (al netto dei rispettivi debiti Irpef) alla società: contabilmente è corretto considerare l'importo trasferito, nel rispetto della procedura prevista, una diminuzione del credito v/soci da rilevare in un conto transitorio patrimoniale dal quale si attingerà per il successivo utilizzo? L'importo delle ritenute "non trasferite" rimarrebbe nel conto "soci prelievi c/utili" incrementandone il saldo negli anni.**

Come indicato dalla circolare 56/E/2009 i soci o associati alle società ed associazioni di cui all'articolo 5 del Tuir, Dpr n. 917/1986 possono acconsentire in maniera espressa a che le ritenute che residuano, una volta operato lo scomputo dal loro debito Irpef, siano utilizzate dalla società o associazione, sicché il credito ad esse relativo, maturato dalla società o associazione per assenza di imposta a debito, possa essere utilizzato in compensazione. L'importo delle ritenute ritrasferito dai soci alla società va rilevato in un conto transitorio patrimoniale di debito verso i soci in contropartita all'iscrizione del credito per ritenute, dal quale la società attingerà per il

successivo utilizzo in compensazione [d] credito per ritenute riattribuite a) debito v/soci]. Poi il debito verso soci andrà liquidato pagando ai soci quanto da essi ritrasferito alla società a titolo di ritenute.

*Gianluca Dan*

### Iva

2

#### L'Oss della società lituana

**Una società con sede in Lituania, con partita Iva lituana, registrata nel sistema Oss (One Stop Shop) in Lituania per la gestione delle vendite a distanza di beni spediti ai consumatori in altri Stati Ue, tra cui l'Italia, che si è identificata ai fini Iva in Italia, in quanto acquista e vende merci provenienti da fornitori italiani in Italia, deve dichiarare le vendite a distanza di beni spediti dalla Lituania all'Italia tramite l'Oss, versando l'Iva in Lituania o deve dichiarare tali vendite nel modello Iva relativo alla partita Iva italiana?**

Nel caso in cui un'impresa stabilita in Lituania e ivi registrata al regime Ue, fornisca dei beni dalla Lituania ad acquirenti consumatori finali in Italia, tali vendite a distanza devono essere dichiarate nella dichiarazione Oss presentata in Lituania. La sussistenza in una identificazione Iva in Italia non è preclusiva all'utilizzo del regime Oss Ue. Dovreb-

bero rientrare nella dichiarazione Iva italiana le sole cessioni di beni effettuate sul territorio italiano (ossia beni già presenti in Italia e ceduti a privati consumatori italiani): non si tratterebbe di vendite a distanza intracomunitarie di beni.

*Pasquale Murgio*

### Concordato

3

#### Decadenza del forfettario

**Un professionista forfettario, nel 2024 incassa compensi di importi superiori del 50% rispetto al 2023 ma sotto gli 85.000 euro. Può accettare la proposta delle Entrate senza che intervenga una causa di cessazione?**

Non vi sono preclusioni al concordato da parte del forfettario che realizzi compensi superiori di oltre il 50% rispetto all'anno precedente. Tra le cause di cessazione del concordato previste dall'articolo 32 del Dlgs 13/2024 vi è il superamento del limite di ricavi previsto dall'articolo 1, comma 71, secondo periodo, della legge 190/2014 maggiorato del 50 per cento.

Il limite è 100mila euro e quindi il concordato cessa dal periodo in cui il forfettario supera i 150mila euro di ricavi/compensi, a niente rilevando l'incremento rispetto ai compensi del 2023.

*Stefano Vignoli*

© RIPRODUZIONE RISERVATA